

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	300
Esame della proposta di costituzione dei Comitati di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 4 agosto 2008, n. 132 e del Regolamento sull'attività dei Comitati	300
<i>ALLEGATO (Proposta di Regolamento dei Comitati approvata dalla Commissione)</i>	302
Comunicazioni del Presidente	301
Sulla pubblicità dei lavori	301
Esame congiunto dello studio predisposto dalla DNA sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale (<i>Relatore on. Granata</i>); dello studio predisposto dalla DIA sulle conclusioni delle Commissioni parlamentari antimafia nell'ultimo decennio (<i>Relatore sen. De Sena</i>)	301
Sui lavori della Commissione	301

Martedì 9 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 13.10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sui lavori della Commissione.

Il senatore VIZZINI richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sui gravi rischi di infiltrazione mafiosa nel settore del calcestruzzo, emersi in particolare in relazione al settore delle opere pubbliche in alcune zone della Sicilia, sottolineando l'esigenza che la Commissione, anche in sede di Comitati di prossima istituzione, affronti tale grave problema.

Esame della proposta di costituzione dei Comitati di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 4 agosto 2008, n. 132 e del Regolamento sull'attività dei Comitati.

Il PRESIDENTE comunica che nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata approvata all'unanimità, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva e dell'articolo 7, comma 3 del Regolamento interno, la proposta di costituire i seguenti Comitati: I – Mafie nazionali nelle regioni diverse da quelle di tradizionale insediamento; II – Mafie e sistema economico legale; racket e usura; III – Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche; IV – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno; V – Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose; cooperazione internazionale tra Stati; VI – Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto; VII – Verifica della normativa

antimafia, elaborazione di un testo unico; VIII – Rapporto tra mafie e politica. Relazioni con le regioni e gli enti locali; IX – Questioni sociali, sfruttamento dei minori, tratta di esseri umani; X – Cultura della legalità, scuola, università e informazione; XI – Regime degli atti.

Il PRESIDENTE, ricordato poi che, in base all'articolo 13, comma 4 del Regolamento interno, i Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria, riferiscono semestralmente alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva e che la partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori, sottolinea che i Comitati sono costituiti per l'intera durata della legislatura, salvo successive disposizioni della Commissione, anche in ordine alla costituzione di ulteriori Comitati *ad hoc*.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di costituzione dei Comitati di lavoro così formulata.

(È approvata).

Il PRESIDENTE, infine, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di Regolamento sull'attività dei Comitati (allegato al resoconto della seduta odierna), nel testo adottato nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

(È approvata).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE, richiamato l'articolo articolo 7, comma 6, della legge istitutiva, che prevede che la Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, nella riunione odierna, ha deliberato di proce-

dere all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti.

Convieni la Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Esame congiunto dello studio predisposto dalla DNA sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale (Relatore on. Granata); dello studio predisposto dalla DIA sulle conclusioni delle Commissioni parlamentari antimafia nell'ultimo decennio (Relatore sen. De Sena).

Il relatore, onorevole GRANATA, illustra la relazione sullo studio predisposto dalla Direzione nazionale antimafia sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale.

Il PRESIDENTE, precisato che il senatore De Sena riferirà alla Commissione nella prossima seduta, dichiarata aperto il dibattito.

Intervengono il senatore LUMIA, l'onorevole GARAVINI, il senatore LAURO, l'onorevole NAPOLI, il senatore COSTA e l'onorevole BOSSA.

(I lavori proseguono in seduta segreta alle ore 14,05 e riprendono in seduta pubblica alle ore 14,15).

Il seguito dell'esame congiunto viene rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Al senatore LUMIA, che sollecita l'attenzione della Commissione su recenti casi attinenti ai testimoni di giustizia e su una particolare vicenda giudiziaria, risponde il PRESIDENTE.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Proposta di Regolamento dei Comitati approvata dalla Commissione.

ART. 1.

I Comitati svolgono una funzione istruttoria nei confronti dell'attività della Commissione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno della Commissione, i loro lavori sono finalizzati alla presentazione alla Commissione di proposte di relazioni sugli argomenti di loro competenza, in ordine ai quali hanno ricevuto mandato.

ART. 2.

Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

ART. 3.

I Comitati si riuniscono in giorni ed orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione.

ART. 4.

Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il Presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.

ART. 5.

La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al commissario da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato stesso.

ART. 6.

L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori della Commissione da assegnare a ciascun Comitato. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

ART. 7.

I Gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione per quanto riguarda sia le sedute sia i sopralluoghi. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un Gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

ART. 8.

Previo autorizzazione del Presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato secondo quanto previsto dall'articolo 5. I Comitati

riuniti sono di regola presieduti dal più anziano di età fra i coordinatori dei Comitati stessi.

ART. 9.

I lavori dei Comitati si svolgono normalmente presso la sede della Commis-

sione. Possono essere svolti sopralluoghi nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente tenersi presso la sede della Commissione. Lo svolgimento dei sopralluoghi, nonché delle audizioni, deve essere comunque autorizzato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione.